



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 7 del 26/04/2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO SANT'EFISIO E NELLE AREE LIMITROFE I GIORNI 29-30 APRILE E IL 1-2- 4 MAGGIO 2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE nei giorni del 29-30 Aprile si svolgerà nel Comune di Capoterra in Loc. Su Loi, la manifestazione "Aspettando Sant'Efisio I^a Edizione" e nei giorni 1 e 4 Maggio il pellegrinaggio di Sant'Efisio 2023;

RILEVATO CHE si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, ovvero potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

RITENUTO di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali;

VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge n. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere dalle ore 08:00 del giorno 29 aprile e fino alle ore 01:00 del 03 maggio 2023, e dalle ore 08:00 del 4 Maggio 2023 sino alla fine della manifestazione, in tutta l'area interessata dalla stessa e nelle aree limitrofe, è vietata la vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la



somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro e lattine, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi, le bevande andranno somministrate agli avventori all'esterno dei locali in appositi contenitori di carta o plastica .

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che in forma fissa,(questi ultimi con l'esclusiva limitazione all'esterno nei Dehors a servizio dei locali), presenti nell'area definita dal Piano Safety and Security "zona gialla", e distante da essa 200 m.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente; venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione "Aspettando Sant'Efisio"

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- Stazione dei Carabinieri Capoterra;
- Uff. Tecnologico Comune di Capoterra;
- Alla Questura;
- Alla Prefettura;
- Albo pretorio;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 26/04/2023

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau



COMUNE DI CAPOTERRA
